



Comune di Settimo Rottaro

Città Metropolitana di Torino

Via Parrocchiale n. 2 – 10010 Settimo Rottaro

ORDINANZA N. 10/2026

Settimo Rottaro, 20 luglio 2026

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE

IL SINDACO

Vista la richiesta, prot. n. 1430 del 09.07.2026, dell'Associazione Pro Loco Settimo Rottaro E.T.S. con sede a Settimo Rottaro in via Massimo D'Azeglio n. 1, a firma di Massimo Bessone in qualità di Presidente dell'Associazione, con la quale si chiede la chiusura di via Parrocchiale e di via Massimo D'Azeglio per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "Torneo 24H Settimo Rottaro";

Ritenuto di dovere adottare apposito atto per la disciplina del traffico veicolare su via Parrocchiale (fino all'incrocio con via Cossano) e di via Massimo d'Azeglio (zona retrostante la chiesa) al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza per gli utenti;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.);

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi in premessa, l'istituzione del:

- **DIVIETO DI SOSTA** a decorrere da **MERCOLEDI' 22 LUGLIO 2026** dalle ore 8:00 a **MARTEDI' 28 LUGLIO 2026** alle ore 16:00 su **via Parrocchiale** (altezza area cimiteriale e peso pubblico) **fino all'incrocio con via Cossano**;
- **DIVIETO DI SOSTA** e la **CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE** di tutti gli autoveicoli (ad eccezione dei mezzi adibiti a pubblico soccorso e pubblica sicurezza) a decorrere da **SABATO 25 LUGLIO 2026** dalle ore 8:00 a **DOMENICA 26 LUGLIO 2026** alle ore 20:00 su:
 - via Parrocchiale (dal Municipio fino all'incrocio con via Cossano)
 - via Massimo d'Azeglio (zona retrostante la Chiesa)

DISPONE

Alla Pro Loco, di provvedere alle occorrenti segnalazioni e le conseguenti deviazioni necessarie, al fine di evitare inconvenienti di qualsiasi tipo e di pericolo per la circolazione dei mezzi e delle persone transanti, avendo cura di pubblicizzare il tratto stradale chiuso al traffico.

Alla Pro Loco di disporre di tutte le precauzioni necessarie alla pubblica incolumità.

È fatto obbligo agli organizzatori al termine della manifestazione della rimozione di tutta la segnaletica utilizzata per lo svolgimento della manifestazione e alla pulizia dell'intera area interessata dall'evento;

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7 del TUEL.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Massimo OTTOGALLI

